

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA – SEZ. 4Q

MOTIVI AGGIUNTI (R-G.N.6622/2024)

Per il Prof. **Antonio Bonetto** (C.F. BNTNTN60P19A512W), rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Vernola (C.F.VRNMSM65R23A662Q) e dall'Avv. Angela Rotondi (C.F.: RTNNG70M45A509Q), con domicilio digitale eletto presso la seguente pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it e avvangelarotondi@legalmail.it (fax 0805211348),

- Ricorrente -

Nel giudizio promosso contro

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già MIUR), in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

- Resistente –

Prof.ssa Antonella Scaramuzzo (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

Pec XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

- Controinteressata -

con il presente atto propone motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti:

- del Decreto del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.2187 d 09.08.2024 di approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 9 del DM n. 107 del 2023 con relativa graduatoria allegata;
- del Decreto del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.2206 del 19.08.2024 di rettifica della graduatoria con allegata graduatoria e dell'avviso sempre del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.124319 del 09.08.2024 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori, e di tutti gli eventuali provvedimenti degli USR regionali di nuove immissioni in ruolo e stipula dei contratti a tempo indeterminato dei vincitori, ove nelle more adottati, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente,

nel giudizio principale promosso per l'annullamento

del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n.1238 del 28.05.2024 notificato in data 14.05.2024 con cui il ricorrente è stato escluso per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all'Avviso DGPER 29.12.2023 n.79720, nonché dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. 82842 del 10.06.2024 di pubblicazione dell'elenco degli ammessi al Corso Intensivo di formazione del concorso Dirigenti Scolastici Riservato indetto con Avviso del 29.12.2023, e dell'allegato elenco nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente,

nonché ove occorra

degli art.2 e 3 dell'AVVISO del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “ *DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.*”, e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (già MIUR) dell'08.06.2023 prot.nr.107 e pubblicato sul sito del MIM solo in data 11.08.2023 <<*recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell'8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14*>>, nella parte in cui all'art.2 denominato <<Soggetti Destinatari>> al comma 1 prevede che : “*Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:*

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;”, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che: “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;” - della nota ricevuta via pec del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del MIM, nonché dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;

e per l’effetto accertare il diritto

- del ricorrente a vedersi riconoscere la legittimazione, il possesso dei requisiti e la titolarità della loro posizione per poter partecipare alla predetta procedura concorsuale riservata.

* * * * *

FATTO:

1) L’odierno ricorrente, docente di ruolo dell’Amministrazione statale, ha partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259.

2) A seguito del mancato superamento della prova scritta, il ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Lazio - Roma, l’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale e la conseguente esclusione dal concorso, con ricorso R.G.n.6170 depositato il 24.05.2019. Il giudizio si è concluso in primo grado con la sentenza della Terza Sez. Bis n. 90893/19 del 09.07.2019. Avverso detta sentenza il

ricorrente ha proposto appello in data 29.07.2021 al Consiglio di Stato R.G. n. 6561/19 concluso con sentenza della Sez. VI n.1355 del 15.02.2021.

3) Successivamente il Prof. Bonetto, sempre con il patrocinio dello stesso difensore, con distinti e autonomi ricorsi collettivi al Tar Lazio Sez. Roma proposti nei confronti del MIUR e degli stessi controinteressati, giudizi tutti pendenti alla data del 28.02.2023, ha impugnato per illegittimità derivata ed al fine di non prestare acquiescenza, dapprima la graduatoria definitiva pubblicata ed approvata con Decreto del MIUR del 01 agosto 2019 (ricorso al Tar Lazio R.G.nr. 12040/2019 definito in 1° grado con sentenza n.1358/2023 del 26.01.2023 e pendente alla data del 28.02.2023 in appello al Consiglio di Stato con R.G.nr.5193/2023) e poi i decreti di modifica di tale graduatoria adottati dal MIUR rispettivamente ad agosto 2020 (ricorso pendente al TAR Lazio R.G.nr. nr.9605/2020), e quelli di agosto 2021 e 2022 (impugnati con unico ricorso e successivi motivi aggiunti al Tar Lazio ancora pendente R.G.nr. 111819/2021), come da copie attestazioni allegate tratte dal sito www.giustizia-amministrativa.it.

4) Il Consiglio di Stato Sez. VI con la sentenza sopra indicata, ha purtroppo rigettato il gravame iniziale dell'odierno ricorrente e quello di altri candidati nelle medesime situazioni, confermando la decisione di primo grado con identiche motivazioni, così di fatto definendo il giudizio relativo all'impugnativa del primo provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale prima del 28.02.2023, ma non certo per colpa del ricorrente e del suo difensore, ma di una giustizia amministrativa veloce;

5) Di contro, come già detto, l'odierno ricorrente ha nelle more impugnato con un ulteriore distinto ricorso anche la graduatoria definitiva del concorso, quale atto conclusivo della procedura concorsuale, e i successivi Decreti di modifica della stessa graduatoria del mese di agosto degli anni 2020, 2021 e 2022, in modo da non prestare comunque acquiescenza rispetto all'esito del concorso, di cui al Decreto del 01 agosto 2019, tutti giudizi ancora pendenti, come da elenco riportato al punto precedente n.2). Inoltre ha promosso anche un successivo atto di intervento *ad adiuvandum* in un

giudizio di revocazione R.G. nr.4125/2022 avverso una delle sentenza sopra citate del Consiglio di Stato (la nr.1012/2021), a sua volta definitivo con sentenza di improcedibilità nr.4697 del 09.05.2023, data successiva al 28.02.2023;

6) Successivamente in data 27.02.2023 è stata promulgata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante <<disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative>>, che all'art.11-quinquies e seguenti ha stabilito quanto segue:

“La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato nella G.U., 4^a serie speciale, n. 90 del 24.11.2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal c.11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.”.

7) Di conseguenza l'odierno ricorrente, a parere della difesa scrivente, rientra a pieno titolo in tale nuova procedura concorsuale riservata, avendo un contenzioso pendente per il mancato superamento della prova scritta ed avendo a suo tempo proposto tempestivamente l'impugnativa degli atti di "boccatura" alla prova scritta;

8) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato in data 08.06.2023 il Decreto prot.nr.107, pubblicato sul sito del ministero stesso solo in data 11.08.2023, ai sensi dell'art. 5, commi da 11-*quiquies* a 11-*novies* del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale;

9) L'art.2 di detto decreto denominato <<Soggetti Destinatari>> al comma 1 prevede che : *"Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;"*. Il

successivo comma 2 dello stesso articolo 2 recita ancora per quello che qui interessa: *"Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; (...)".*

10) L'Art.1 del decreto, invece, stabilisce che per partecipare al corso di cui al comma 1, i candidati devono sostenere la prova di accesso di cui al successivo articolo 6 denominato <<Prova di accesso

al corso intensivo di formazione>> che a sua volta prevede che “I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione (...); I soggetti di cui al precedente at. 2, c.1, lettere a) e b), sostengono una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. (...); Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.”.

11) Il sottoscritto difensore in data 12.06.2023 e 16.08.2023 inoltrava al Ministero una pec (si vedano allegati) con una richiesta di chiarimenti sul corso-concorso (cosiddetta “Sanatoria” concorso DS 2017) sull’interpretazione dell’art.2 avente ad oggetto <<soggetti destinatari>> con riferimento alla specifica posizione degli odierni ricorrenti, in quanto gli stessi hanno proposto il ricorso iniziale nei termini avverso la loro “bocciatura” alla prova scritta, hanno tutti un contenzioso pendente alla data del 28.02.2023, ma quest’ultimo non è proprio quello iniziale, bensì quello avverso la successiva graduatoria definitiva del concorso pubblicata in data 02.08.2019, mentre il contenzioso iniziale purtroppo è stato già definito in secondo grado con sentenze del Consiglio di Stato tutte dell’anno 2021, i cui numeri sono stati sopra riportati.

12) Ad una prima risposta interlocutoria del 27.06.2023, seguiva una nota dal contenuto criptico e poco chiaro del 09.10.2023 (si veda allegato) della D.G. per il personale scolastico del MIM con cui si precisava quanto segue: *“Con riferimento alle richieste in oggetto, con le quali, in nome e per conto della prof.ssa Agherbino Maria Gabriella ed altri, indicati nel sollecito in “circa 300 docenti [miei] assistiti”, si reiterano i chiarimenti sulla platea dei destinatari della procedura di reclutamento DS riservata, precedentemente riscontrate con ns prot. 27 giugno 2023, n. 38644, si rappresenta che la platea dei destinatari della procedura è stata enucleata già dall’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14. L’amministrazione in ossequio al disposto*

normativo e nell'ambito del potere di cui è titolare, ne ha dato esecuzione con l'emanazione del D.M. 107/2023 dove all'art. 2 sono individuati i soggetti destinatari della procedura de qua, con l'elencazione tassativa delle condizioni e dei ricorsi esclusivamente da considerarsi."

13) Il sottoscritto difensore, non essendo stato chiarito dal Ministero il dubbio sul possesso di tutti i requisiti e dei presupposti di legge in capo ai ricorrenti per poter legittimamente partecipare alla procedura del concorso riservato, inviava in data 19.10.2023 una ulteriore richiesta di chiarimenti, e poi un ulteriore sollecitato sempre via pec in data 27.11.2023. Il Ministero dava riscontro con una nota del 05.12.2023, meramente confermativa della precedente comunicazione;

14) Successivamente è stato pubblicato l'AVVISO del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto " *DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.*". In tale Avviso venivano ribaditi i requisiti di partecipazione già stabiliti nel Decreto 107/2023 sopra citato.

15) Il ricorrente ritenendo, comunque, di possedere i requisiti di legge, ha presentato nei termini domanda di partecipazione a tale procedura di cui al Decreto n.107 del 08.06.2023, allegando l'autocertificazione attestante i contenziosi pendenti alla data del 28.03.2023. Successivamente ha partecipato alla prova scritta della procedura cosiddetta in "Sanatoria" del concorso riservato in data 06.05.2023 ed ha superato la prova avendo raggiunto un voto pari a 61/100 ed è stato inizialmente inserito nell'elenco degli ammessi.

16) Successivamente il Ministero ha avviato la verifica dei requisiti dei singoli candidati ed ha notificato al ricorrente in data 14.06.2024 un decreto di esclusione, con data e numero indicati in epigrafe, per carenza dei requisiti, senza però specificare quale requisito fosse effettivamente mancante o non valido fra quelli indicati nella domanda e nell'autocertificazione prodotta.

Alcuni giorni prima, il 10.06.2024, era stato predisposto l'Avviso del prot. 82842 di pubblicazione dell'elenco degli ammessi al Corso Intensivo di formazione del concorso Dirigenti Scolastici Riservato indetto con Avviso del 29.12.2023, ma il nome del prof. Bonetto non era presente.

17) Il Ministero dell'Istruzione intanto ha completato la procedura concorsuale e con i Decreti oggi impugnati del 09 e 19 agosto 2024 ha dapprima approvato la graduatoria definitiva e poi una rettifica della stessa.

* * * * *

Tali ultimi provvedimenti sono anch'essi palesemente illegittimi in via derivata - siccome inficiati dai vizi già dedotti avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e sono gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, che pertanto, ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO:

A) Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con l'atto introduttivo che qui devono intendere richiamati integralmente:

Trattandosi di atti successivi e consequenziali al provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIM indicati in epigrafe di approvazione della graduatoria definitiva e successiva rettifica della graduatoria di merito del mese di agosto 2024 del concorso Dirigenti Scolastici Riservato di cui al D.M. n.107/2023 devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riportano sinteticamente.

Si ricorda all'uopo che in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza

necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

In tal guisa secondo il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, atto a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio, deve ritenersi consentito che – nel processo unitario in corso – ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce, mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l'effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, non ponendosi alcun problema circa la piena informazione di tutte le parti in causa sugli esatti termini della controversia, già avvenuta nel caso di specie con la notifica del ricorso principale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482)

Si riportano integralmente i motivi del ricorso principale in:

DIRITTO

1) ECCESSO DI POTERE: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. VIOLAZIONE DI LEGGE: art.3 Legge n.241/90.

Il Decreto di esclusione dalla procedura del Concorso Riservato per Dirigenti Scolastici notificato al ricorrente, oggetto dell'odierna impugnativa, dal contenuto identico a quello notificato ad altri candidati, è frutto di un evidente clamoroso “copia e incolla” (sembrano fotocopie dove è stato cambiato solo il nome del candidato!), oltre ad essere privo della benchè minima motivazione.

Infatti il Ministero si è limitato a rilevar come nella dichiarazione sostitutiva presentata dai candidati è stato attestato “la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art.2 del D.M. 107/2023”, ma la domanda sorge spontanea: Quali?

Infatti la P.A. avrebbe dovuto evidenziare per ogni singolo candidato quali fra i dati e i contenziosi riportati nell'autocertificazione non rientrano (secondo il MIM) fra quelli indicati nel D.M. 107/2023, ma soprattutto avrebbe dovuto fornire, suo preciso obbligo di legge (questo veramente tassativo!), una adeguata motivazione al fine di consentire ai candidati di poter articolare una difesa e di controdedurre e replicare in maniera specifica sul punto. Di contro oggi il ricorrente, convinto e certo di possedere i requisiti di legge per poter partecipare al concorso riservato in base a quanto previsto dal D.M. 107/2023, si trova a dover far un ricorso al "buio", articolando delle difese di carattere "ipotetico" con una palese lesione dei loro diritti.

Pertanto il difetto di motivazione del decreto impugnato è talmente clamoroso e palese, che già di per sé rende nullo il provvedimento impugnato.

Considerati inoltre gli effetti molto gravi e di carattere "espulsivo" dalla procedura dei decreti, ancora più stringente era l'obbligo di fornire in questi casi una adeguata motivazione, che qui invece manca del tutto.

* * * * *

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 6 comma 1, lett. b) Legge n.241/90 (principio del soccorso istruttorio); art.7, 8 e 10 Legge n.241/90, Art.97 della Costituzione; ECCESSO DI POTERE: per carenza e/o inadeguatezza motivazione, difetto istruttorio, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta.

L'esclusione deve ritenersi illegittima per il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio. Infatti nel caso di specie, non si tratta assolutamente di attività vincolata, bensì di una attività istruttoria complessa da parte della P.A. di valutazione dei requisiti e soprattutto di controllo e disamina dei dati forniti dai candidati nelle loro dichiarazioni sostitutive, il che avrebbe dovuto comportare una valutazione complessa della tipologia di contenzioso pendente e di interpretazione del disposto di cui all'art.2 del D.M. 107/2023.

Di conseguenza il Ministero era obbligata sia ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, consentendo così al candidato di presentare memorie e controdeduzioni, nonché ad applicare contestualmente il principio del soccorso istruttorio per consentirgli eventualmente di integrare e chiarire i dati forniti.

Come è noto specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6 c 1, lett. b), l. 7.8. 1990, n. 241 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione. Si evidenzia, inoltre, come nei concorsi pubblici il "soccorso istruttorio" non è una facoltà. Essa rappresenta un dovere per l'Amministrazione!

Ciò per non consentire che errori formali (emendabili mediante la collaborazione dell'Amministrazione) possano pregiudicare l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori. A sottolineare tale principio è una recente sentenza del Tar Emilia Romagna. La sentenza n. 416 del 17 maggio 2022 ha dato ragione a una candidata che, per mera svista, aveva dimenticato di inserire alcune informazioni che le riguardavano.

Ed ancora citiamo: *"Nei concorsi pubblici, qualora il candidato abbia correttamente allegato i titoli da valutare e dalla documentazione prodotta residuino margini di incertezza facilmente superabili, l'amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio"*, lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9387/2023.

Il TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017, ha sancito l'obbligo dell'impiego del c.d. "soccorso istruttorio" a rettifica di domande di partecipazione ad un concorso errate o insufficienti. I giudici del TAR adito hanno affermato che *"la P.A., rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporre l'immediata esclusione da una delle due procedure. Si dovrebbe, poi considerare che, nel caso all'esame, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un'integrazione postuma della documentazione, non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum"*.

Pertanto se la P.A. avesse inviato la comunicazione obbligatoria di avvio del procedimento ed applicato il principio del soccorso istruttorio, il ricorrente al più avrebbe potuto chiarire la sua posizione, dal ché ne

deriva l'illegittimità della sua esclusione a prescindere da ogni valutazione nel merito su questi requisiti di cui, come già detto, diremo nei motivi successivi.

* * * * *

3) ECCESSO DI POTERE: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. Illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. VIOLAZIONE DI LEGGE: artt.3 e 4 della Costituzione;

L'art.2 del regolamento n.-107 dell'08.06.2023, pubblicato solo in data 11.08.2023, avente ad oggetto <<Soggetti destinatari>> recita testualmente al comma 1:

“Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta (...)”.

Il successivo comma 2 precisa che: *“Ai fini del c.1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti dell'interessato”.*

Al successivo comma 3 è altresì precisato: *“Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione*

della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.”.

Tale clausola del Bando stabilisce che alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso che hanno sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale senza superarla e, alla data del 28 febbraio 2023, rispettino almeno una delle condizioni di seguito tassativamente elencate e cioè come già detto:

“A) Abbiamo proposto ricorso entro i termini di legge e abbiamo pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;”

Orbene il ricorrente ha certamente il primo requisito richiesto, cioè l’aver proposto il ricorso iniziale al Tar Lazio Roma tempestivamente (tra aprile e maggio 2019) con cui ha chiesto l’annullamento degli atti amministrativi dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contemplava il suo nominativo in quanto respinto alla prova scritta. Tale giudizio iniziale però non è più pendente in quanto si è concluso con sentenza negativa già nell’anno 2019 del TAR, e poi è stato anche rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza dell’anno 2021, come indicate in punto di fatto.

Di contro il ricorrente ha, comunque, altri autonomi e distinti contenziosi ancora pendente al TAR oppure al Consiglio di Stato (si veda elenco punto n.2 in fatto) avente ad oggetto il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, e cioè l’IMPUGNATIVA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 2019, ATTO CONCLUSIVO DL CONCORSO: decreto del MIUR prot. n. 1205 dell’1 agosto 2019 di approvazione dell’elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, e dell’allegato elenco degli idonei e dei vincitori.

Tale impugnativa della graduatoria definitiva era stata proposta con ricorso iniziale al TAR Lazio Sez. 3 Bis sempre nell’anno 2019, concluso con sentenza negativa e poi è stato proposto nei termini appello al Consiglio di Stato attualmente ancora pendente. Così come negli anni successivi sono stati proposti altri autonomi

ricorsi, tutti ancora pendenti al Tar Lazio, aventi ad oggetto l'impugnativa dei decreti del MIM di modifica della graduatoria definitiva adottati nei mesi di agosto 2020, 2021 e 2022 (si veda elenco punto n.2 in fatto).

A tale riguardo si ricorda come la giurisprudenza amministrativa in maniera uniforme ha sempre stabilito che nelle procedure concorsuali i ricorrenti devono impugnare a pena di inammissibilità e improcedibilità del ricorso principale, anche la graduatoria definitiva del concorso.

Inoltre il ricorrente non ha potuto proporre un giudizio di revocazione diretta avverso la sua sentenza definitiva del Consiglio di Stato perché erano scaduti i termini, bensì ha promosso un intervento ad adiuvandum in altro giudizio di revocazione al Consiglio di Stato che era pendente alla data del 28.02.2023 i cui estremi riporto di seguito:

- Consiglio di Stato Sez. VII R.G.nr.4125 con cui era stata la revocazione della sentenza nr.1012 del 2021 sempre del Consiglio di Stato con cui era stato rigettato il ricorso iniziale avente ad oggetto l'impugnativa dei seguenti atti: Decreto del MIUR m_pi.AOODPIT. Registro Decreti Dipart..R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso.

Pertanto la situazione processuale del ricorrente lo fa rientrare a pieno titolo tra "I soggetti destinatari", avendo all'epoca proposto un ricorso tempestivo avverso la loro "boccatura allo scritto" ed avendo ancora un contenzioso pendente, seppur non quello iniziale, oltre ad avere anche un giudizio di revocazione pendente al 28.02.2023, seppur sotto forma di atto di intervento *ad adiuvandum*.

D'altronde una diversa interpretazione da parte del MIM creerebbe una palese disparità di trattamento tra il Prof. Bonetto e coloro che hanno avuto la fortuna di avere per pura casualità anche il ricorso iniziale ancora pendente (al Tar o Consiglio di Stato), oppure hanno proposto tempestivamente un ricorso per revocazione pendente al 28.03.2023.

Lo stesso dicasi, ancora di più, rispetto a coloro che hanno addirittura "formalizzato rinuncia al ricorso"!! Sul punto, infatti, ricordiamo come il comma 5 del citato art.2 del Reg.to n.107/2023 impugnato, stabilisce che: *"Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero,*

quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.”. Pertanto coloro che hanno espressamente dichiarato la propria volontà di abbandonare e rinunciare al contenzioso, dimostrando un disinteresse alla vicenda, oggi vengono premiati ed hanno i requisiti per poter partecipare, contrariamente a chi ha promosso diversi contenziosi, ancora oggi pendenti dimostrando un interesse qualificato alla vicenda, ma ha solo avuto la sfortuna di vedersi rigettare il solo ricorso iniziale dal Consiglio di Stato prima del 28.02.2023!

La circostanza che la giustizia amministrativa abbia avuto canali diversi e temporalmente differenziati per ricorsi identici, con un iter più veloce per alcuni ricorsi arrivati a sentenza definitiva di secondo grado nel 2021 ed altri ancora pendenti, non può certo essere una discriminante per la partecipazione al corso-concorso essendo rimessa alla pura casualità. Ribadiamo che trattasi di una circostanza e di un evento non rimesso alla volontà del ricorrente (come al contrario per esempio nel caso dei ricorrenti che hanno formalizzato addirittura una rinuncia al ricorso), ma dipeso unicamente dalla celerità con cui il Tar e/o il Consiglio di Stato hanno fissato le udienze di discussioni solo per alcuni ricorsi, anziché per gli altri, tutti promossi contestualmente ad aprile/maggio 2019.

D'altronde se la finalità della norma di cui alla “Sanatoria” è quella da un lato di agevolare chi ha fatto all'inizio un ricorso tempestivo e dall'altro eliminare il contenzioso pendente, entrambi tali requisiti sono posseduti dai ricorrenti. Si evidenzia come una diversa interpretazione del Bando da parte del Ministero che tenda ad escludere tale gruppo di ricorsi, tutti con giudizi pendenti, finirebbe per innescare una nuova ondata di ricorsi al TAR ed è quella che per l'appunto sta accadendo!), e quindi la finalità deflattiva del contenzioso a cui mira la sanatoria avrebbe di fatto l'effetto contrario.

Sul punto si è espresso anche in via preventiva il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione con un parere n.106 del 16.05.2023 sullo schema del D.M. 107/2023, in cui esprimeva le seguenti sagge considerazioni: *“Anche per quanto motivo appaiono poco coerenti alcune scelte presenti nello schema di decreto in esame, che rendono ancora più discutibile l'attuazione della normativa. Esse probabilmente sono foriere di altro contenzioso da parte delle categorie escluse dalla procedura in oggetto. Ad esempio, tra le altre, quella dei*

ricorrenti che, non avendo superato la prova scritta, abbiano non solo ricorso avverso il decreto di non ammissione alla prova orale, ma successivamente con motivi aggiunti abbiano impugnato anche la graduatoria finale. Nel frattempo il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, mentre quello avverso la graduatoria finale potrebbe esserlo ancora (art. 2, comma 3, lett. a).”.

Deve pertanto concludersi in primis per l’illegittimità del provvedimento di esclusione (ma questo non è noto visto che manca la motivazione), nel caso in cui i suddetti ricorsi pendenti alla data del 28.02.2023 non fossero ritenuti rientranti fra quelli indicati nell’Avviso e nell’art.2 del d.M. 107/2023, e in via subordinata per l’illegittimità della previsione di cui all’art.2 del Regolamento n.107/2023, e dell’art.3 dell’Avviso, nella parte in cui dovesse essere interpretato con eccessivo formalismo e rigidità, nel richiedere quale requisito di partecipazione solo ed esclusivamente la pendenza del solo ricorso iniziale, e non semplicemente di avere un contenzioso pendente sull’esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso e di aver promosso tempestivamente il ricorso iniziale avverso la bocciatura.

Evidenziamo, infine, come anche una interpretazione letterale è di conforto alla nostra tesi, in quanto la norma regolamentare, ripresa nell’Avviso, stabilisce che possono partecipare al concorso i candidati che: “abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”, ma la norma non stabilisce che il “contenzioso pendente” debba obbligatoriamente anche essere lo stesso del “ricorso” iniziale, ma l’importante è che ci sia un contenzioso pendente alla data del 28.02.2023, anche diverso dal primo.

Di contro avendo utilizzato la congiunzione “e” oltre il riferimento generico alla circostanza che “abbiano un contenzioso pendente” e non “quel” contenzioso pendente, lascia intendere che sia sufficiente un qualsiasi contenzioso pendente, purchè avente ad oggetto sempre il mancato superamento della prova scritta, così come può essere per il secondo successivo ricorso proposto anche questo nei termini di legge avverso la graduatoria definitiva. Se ,invece, il Legislatore avesse voluto prevedere come requisito imprescindibile la pendenza solo ed esclusivamente del ricorso iniziale avverso la “bocciatura” avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Orbene il ricorso proposto avverso la graduatoria definitiva 2019 (ed anche quelli del 2020 e 2021), sono stati proposti per illegittimità derivata, ed hanno anche questi ovviamente in via automatica ed a cascata ad oggetto il “mancato superamento della prova scritta”. Di conseguenza, il ricorrente ha entrambi i requisiti richiesti, cioè quello di aver proposto il ricorso iniziale nei termini di legge e di aver un contenzioso pendente alla data del 28.02.2023. D'altronde è pacifico il principio in giurisprudenza che afferma l'onere e obbligo per il ricorrente che ha impugnato il provvedimento di “boccatura” di impugnare poi anche la graduatoria definitiva del concorso a pena di improcedibilità.

Una interpretazione diversa e più limitativa creerebbe una assurda disparità di trattamento tra ricorrenti che hanno proposto simultaneamente il ricorso iniziale ad aprile 2019, ma che per ragioni indipendenti dalla loro volontà o strategia processuale, hanno visto alcuni già definito il contenzioso iniziale in secondo grado, ed altri (forse perché capitati fortunatamente con un Giudice più lento?) hanno ancora oggi il giudizio pendente in primo o secondo grado. Seppur i primi hanno comunque ad oggi un contenzioso pendente avente ad oggetto la graduatoria definitiva. Se così fosse la finalità della norma, cioè eliminare il contenzioso pendente, avrebbe l'effetto esattamente contrario, facendo aumentare il contenzioso!

D'altronde è evidente come la normativa in materia concorsuale debba seguire il principio del *favor participationis*, e quindi ove non espressamente precisato che il contenzioso pendente deve essere per forza solo ed esclusivamente quello iniziale, deve ritenersi utile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti anche il contenzioso avverso la graduatoria definitiva e/o l'intervento ad adiuvandum in un ricorso per revocazione.

Di conseguenza la previsione del comma 3 dell'art.2 del regolamento n.107 del 2023, e l'art.3 dell'Avviso impugnato deve ritenersi illegittima e in contrasto con detta norma di legge, dove in maniera più ristretta e senza alcuna ragione logica e/o valida motivazione, restringe la platea dei ricorrenti ai soli seguenti casi:
“Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non

contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta”, limitazione non prevista nella norma di legge sopra indicata.

* * * * *

3) In via subordinata: Eccezione di incostituzionalità dell’art.5, comma da 11-quinquies a 11-novies del D.L. n.198/2022 nel testo di conversione di cui alla Legge n.14/2023 per contrasto con gli artt.3 , 51, comma 1, e art.97 della carta Costituzionale.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tar adito nel condividere l’interpretazione del Ministero, dovesse ritenere che la norma sopra citata limita il requisito richiesto per la partecipazione al Concorso Riservato solo esclusivamente a coloro che hanno il contenzioso iniziale pendente, se ne deve eccepire l’incostituzionalità per contrasto con i precetti di cui agli artt.3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

E’ di tutta evidenza che le norme di legge appena descritte rientrano nella categoria delle cosiddette “leggi provvedimento”, ovvero di quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la definizione, si veda per tutte la sentenza della Corte Cost. del 20 novembre 2013 n.275. E’, infatti, evidente che destinatari delle norme in questione sono solamente quei soggetti, i quali hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate, con gli esiti di cui si è detto, persone che, in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.

Ciò posto, per costante giurisprudenza della Corte, le leggi provvedimento non sono di per sé contrarie alla Costituzione, la quale non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono però sottostare “ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio”: così ancora la citata sentenza 275/2013. Applicando tali principi al caso di specie, deve dubitarsi della conformità delle norme in esame al disposto degli articoli 3, 51, 1^a Comma, e 97, ultimo comma, Costituzione. In particolare, com’è noto, l’art. 51 comma 1 prima parte dispone che “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.

Il principio di uguaglianza è poi stabilito in generale dall'art. 3. Infine, l'art. 97 comma 4 prevede che “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia interpreta il requisito del “pubblico concorso” di cui all'art. 97 comma 4 nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le molte, C. Cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n.293:

- In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
- In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
- Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni “rigorose e limitate” – così per tutte la citata sentenza 293/2009, subordinate a due requisiti.

In primo luogo, esse devono rispondere ad una “specificità funzionale” dell'amministrazione, ovvero a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”, come detto sempre nella sentenza 293/2009. In proposito, è stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l'esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti – così C. Cost. 3 marzo 2006 n.81- né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione – come ritenuto da C. Cost. 4.06. 2010 n.195.

Al contrario, un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione, così sempre la sentenza 195/2010, e in particolare quando si tratti di

consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione, come affermato dalla sentenza 293/2009. Il concorso riservato riguarda poi i soggetti che abbiano in corso un contenzioso relativo alle prove scritte del concorso 2017 e che tale contenzioso sia solo quello iniziale non ancora definito dopo quattro anni, al 28.02.2023, e ciò dipende da circostanze del tutto casuali, che oltretutto nulla hanno a che vedere con la professionalità dell'aspirante.

A tale riguardo il Collegio adito non potrà non dubitare infatti che ciò sia conforme a ragionevolezza, e quindi all'art. 3 Cost, stante la palese disparità di trattamento fra i soggetti di cui alla lettera a) citata della norma e quelli che hanno avuto la sfortuna di avere avuto prima di tale data una sentenza definitiva. Si osserva a tale proposito che le esigenze di interesse pubblico indicate dalla legge, intento deflattivo del contenzioso, , sarebbero identiche per entrambe le situazioni, e non appaiono graduate in ragione del fatto che una tipologia di contenzioso definitivo sia diversa dalle altre, in quanto si tratta di contenziosi che hanno tutti ad oggetto la bocciatura dei candidati alla prova scritta.

Ed ancora rileviamo come per quanto riguarda la nostra carta fondamentale ricordiamo in tal senso l'art. 3 della Costituzione italiana, che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Così come l'art. 4 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Orbene la mancata estensione del diritto di partecipazione al Concorso riservato a tutti i ricorrenti che hanno promosso tempestivamente il ricorso iniziale e che hanno un qualsiasi contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della norma (28.02.2023) avente ad oggetto la loro esclusione dal concorso D.S. 2017 e la

mancata presenza dei loro nominativi nella graduatoria definitiva, sarebbe palesemente incostituzionale per disparità di trattamento rispetto agli altri candidati che hanno la “fortuna” di aver ancora il contenzioso iniziale pendente a causa di una giustizia più lenta. Pertanto un “cattivo funzionamento” della giustizia amministrativa che non ha concluso al 28.02.2023 un contenzioso iniziato ben quattro anni prima (ad aprile 2019!), oggi diventa per loro un’ancora di salvataggio e un beneficio che gli consente di rientrare a pieno titolo nella sanatoria: **DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ILLOGICA, INGIUSTA E ASSURDO!!**

Ed ancor più assurdo è che sempre nel Regolamento n.107/2023 vengono ritenuti degni di partecipare addirittura coloro che hanno depositato una espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, dimostrando un disinteresse alla vicenda, e che oggi sono dentro solo perché anche in questo caso una giustizia lenta non ha consentito di definire già il loro contenzioso con una sentenza di presa d’atto della rinuncia e di declaratoria di improcedibilità del ricorso iniziale, mentre gli odierni ricorrenti con ancora numerosi ricorsi pendenti non posso partecipare!! D’altronde se l’intento della norma è quello deflattivo del contenzioso, e non di premiare solo alcuni ricorrenti, una estensione della “sanatoria” agli odierni ricorrenti consentirebbe di eliminare numerosi contenziosi ancora pendenti, mentre l’interpretazione più restrittiva sposata dal MIM finirà per aumentare il contenzioso, cioè l’esatto contrario!!

Pertanto tale norma se è pur vero che è dettata da esigenze di eliminare il contenzioso pendente e di colmare le lacune in organico attualmente esistenti nei ruoli di Dirigenti scolastici, finisce per discriminare candidati in identiche situazioni, e cioè tutti con contenziosi pendenti e di tutti che hanno proposto il ricorso iniziale tempestivamente, favorendo solo quelli che per pura casualità hanno avuto la fortuna di non aver ancora ottenuto una sentenza finale del ricorso iniziale! Di conseguenza tale norma lede i diritti dei ricorrenti in quanto palesemente incostituzionale per violazione degli art.3, 4 e 97 della Costituzione che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna discriminazione tra i lavoratori stessi e tutela il lavoro e l’accesso al pubblico impiego in tutte le sue forme e applicazioni.

Le misure qui considerate, quindi, integrano un disegno che nell’insieme si palesa fortemente discriminatorio e punitivo nei confronti di persone che appartengono ad una singola e specifica categoria, cioè ricorrenti che

hanno avuto la “sfortuna” di avere prima degli altri una sentenza definitiva di II° grado (!), ciò senza alcuna motivazione e/o giustificazione, con una conseguente forte sperequazione all’interno della stessa categoria di ricorrenti in violazione dell’art.3 della Costituzione, tutti candidati ad un concorso per Dirigenti Scolastici del 2017, bocciati allo scritto e con un “contenzioso” pendente.

In conclusione si chiede che all’ecc.mo TAR adito di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma indicata in epigrafe sussistendo la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione medesima, sospendendo il giudizio per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.”

* * * * *

4) Istanza Cautelare:

Il “fumus” è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il “periculum in mora” è in “re ipsa”, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l’esclusione del ricorrente dalle successive fasi del concorso, ed in particolare dall’imminente Corso Intensivo, facendo venir meno la possibilità di prosecuzione nella procedura concorsuale, stante il rischio che nelle more si concluda addirittura la procedura concorsuale e venga pubblicata la graduatoria definitiva, con immissione in ruolo dei vincitori, il tutto chiaramente con un danno irreparabile alla carriera professionale del ricorrente ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso.

Di contro l’accoglimento dell’istanza cautelare, in particolare con l’ammissione con riserva del Prof. Bonetto alle successive fasi da un lato tutelerebbe la sua legittima aspettativa, dall’altro non arrecherebbe alcun danno all’Amministrazione, né tantomeno a tutti i concorrenti già ammessi.

Ed a ciò si aggiunga infatti che l’ammissione di un maggior numero di candidati alla frequentazione del Corso intensivo, lungi dal costituire un intralcio all’esecuzione della prova stessa, costituisce un provvedimento in favore dell’Amministrazione secondo il noto principio che garantire la massima partecipazione di candidati ad una procedura pubblica risponde all’interesse pubblico, poiché

consente all'Amministrazione stessa la possibilità di una scelta più ampia tra una rosa di candidati per individuarne i migliori ai quali attribuire l'incarico finale (ex multis Cons. St., Sez, IV, 15 settembre 2006 n. 5377).

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio con ammissione del ricorrente con riserva alla frequentazione del Corso Intensivo oppure in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

* * * * *

Per questi motivi, nonché per quelli già proposti con il ricorso principale che si intendono qui integralmente richiamati, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difese, così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

A) Annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti, previa sospensiva, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei deducenti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.

Documenti come da indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che verrà versato un contributo unificato di €.325,00 per i motivi aggiunti in materia di pubblico impiego.

Salvezze illimitate.

Bari-Roma, li 09 ottobre 2024

Avv. Angela Rotondi

Avv. Massimo Vernola